

STATUTO

DEL MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO, DURATA

Art. 1 - NOME E SEDE

Il Museo Storico Italiano della Guerra, fondato nel 1921, ha ottenuto il primo riconoscimento giuridico dalla Regia Prefettura di Trento in data 7 giugno 1924 con l'approvazione del primitivo statuto, successivamente sostituito da un secondo approvato d'ordine del Presidente della Repubblica con decreto n. 874 dato in Roma il 13 gennaio 1956. In data 8 maggio 1998 il Museo Storico Italiano della Guerra ha modificato il proprio Statuto, divenendo una ONLUS iscritta negli appositi registri.

La legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 ad artt. 23 e 26 ha riconosciuto il Museo come "museo a carattere provinciale".

In data 22 novembre 2021 si certificava il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche al numero d'ordine 114, istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361.

Il Museo Storico Italiano della Guerra ha sede nel Castello di Rovereto, al n. 7 di Via Guglielmo Castelbarco.

Art. 2 - SCOPI

Il Museo Storico Italiano della Guerra raccoglie ed espone documenti, immagini e testimonianze di uomini e donne in guerra.

È luogo di conservazione, ricerca, comunicazione ed educazione sul tema delle guerre e del loro impatto sulle persone, sulle società, sulla cultura e sul paesaggio.

Dal 1921 preserva e interpreta il complesso patrimonio di memorie della Prima guerra mondiale e dei conflitti dell'età contemporanea.

La sua missione è promuovere, attraverso il dibattito e la partecipazione attiva dei diversi pubblici, lo sviluppo di una coscienza critica della storia dei conflitti e la promozione di principi di pace e riconciliazione. La prospettiva della ricerca e del racconto spazia nei secoli, in un'ottica transnazionale.

Il Museo collabora con istituzioni culturali nazionali e internazionali con finalità affini alla propria.

Su scala regionale si propone di salvaguardare le memorie materiali e immateriali delle guerre mondiali e di valorizzare il paesaggio storico. A questo scopo, coopera con istituzioni pubbliche e associazioni di volontari e coordina una rete museale a livello provinciale.

Il Museo si impegna a garantire un'accessibilità sempre maggiore a sapere e collezioni, nella consapevolezza che il coinvolgimento della popolazione è fattore determinante nel raggiungimento di un benessere collettivo.

Il Museo è apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o

principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi

dell'art. 5 del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in

G.U. il 2 agosto 2017 e ss.ms.:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e

diffusione della cultura;

- organizzazione e gestione di attività culturali e turistiche di interesse

sociale e culturale anche rivolte alla scuola;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della

povertà educativa.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulterio-

riori attività diverse, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 117

del 3 luglio 2017, pubblicato in G.U. il 2 agosto 2017 e ss.mm.:

- attività di supporto al pubblico e ai visitatori, attraverso la corresponsione di servizi accessori alla visita, quali la vendita di oggetti ricordo,

pubblicazioni e materiali divulgativi, bevande, servizio bar-ristorante, affitto di spazi, organizzazione di eventi.

Per raggiungere gli scopi suddetti Il Museo potrà svolgere - autonomamente o con altri - le seguenti attività:

a) la ricerca e la raccolta, la conservazione, la catalogazione, lo studio di materiali e documenti;

b) la ricerca storica sotto tutti i profili culturali e disciplinari;

c) l'organizzazione di mostre temporanee e permanenti, la pubblicazione di volumi e cataloghi, la realizzazione di prodotti culturali a scopo divulgativo, la diffusione e la vendita di repliche di materiali conservati nelle collezioni;

d) l'organizzazione e la messa in campo di servizi museali o culturali per conto terzi;

e) l'ideazione e la proposta di servizi didattici, di strumenti di approfondimento, di divulgazione, di iniziative di valorizzazione del territorio;

f) l'attivazione di servizi di vendita di beni e di affitto di locali;

g) l'organizzazione di campagne di marketing e comunicazione;

h) l'organizzazione di convegni, giornate di studio, consessi scientifici;

i) la promozione della partecipazione degli Associati alla vita museale attraverso il loro coinvolgimento in attività, servizi o consulenze;

l) l'attivazione di campagne di crowdfunding o fundraising su specifici progetti;

m) l'utilizzo a scopo commerciale di spazi museali, anche valorizzando le

collaborazioni con altri enti in convenzione;

n) la stipula di accordi con altri enti istituzionali o realtà museali per

raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi museali;

o) il prestito o il deposito temporaneo di beni registrati nelle proprie

collezioni presso altri enti museali pubblici o privati per iniziative coe-

renti con agli scopi statutari del Museo;

p) la costituzione o la partecipazione di reti, enti, società o organismi

non aventi scopo lucrativo;

q) ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco ma co-

munque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità

istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Il Museo può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività

istituzionale anche attraverso lasciti, donazioni o contributi di natura non

corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecita-

zione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi

nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore

e dei successivi decreti attuativi.

TITOLO II

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Museo è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, da rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività istituzionali, di vendita di beni e servizi, di consulenze, di fundraising, da donazioni, da acquisti, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è costituito da:

- un Fondo di Dotazione (di valore non inferiore a Euro 15.000,00), che costituisce il patrimonio minimo del Museo, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea Generale per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni, costituito:

a) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

c) dai proventi delle proprie attività non destinati a incremento del patrimonio;

d) dagli eventuali contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o amministrazioni pubbliche nonché dall'Unione Europea e da altri enti internazionali.

Art. 4 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari del Museo sono:

a) le quote sociali;

b) le entrate per la vendita dei biglietti d'ingresso al Castello, all'esposizione permanente museale, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dal Museo; rientrano tra le entrate anche gli introiti dalla prestazione di servizi ai visitatori, come la corresponsione di visite guidate o di strumenti per la visita, l'affitto di strumenti tecnologici di supporto alla visita;

c) le entrate per la vendita di pubblicazioni, cartoline, oggetti-ricordo,

materiali simili, prodotti alimentari, materiale culturale di carattere

scientifico o divulgativo, anche di tipo informatico;

d) i corrispettivi delle attività di ricerca e didattiche e dei servizi resi

a terzi dalle attività dei laboratori;

e) i canoni di affitto dei beni immobili;

f) i contributi o rimborsi degli enti pubblici e privati;

g) le offerte e i lasciti fatti da enti, associazioni e privati;

h) il ricavato dell'eventuale vendita di beni mobili o immobili;

i) il compenso per consulenze a privati o enti pubblici;

l) i proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex

art.6 del Codice del Terzo settore;

m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore o di al-

tre normative.

Il Museo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimo-

niale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli

oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bi-

lancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perse-

guimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

di cui all'articolo 6 del D.Igs. 117 del 3 luglio 2017 a seconda dei casi,

nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Museo è tenuto a ottemperare agli adempimenti di legge e di trasparenza indicati dalla legge e ai depositi previsti dalla normativa.

Il patrimonio del Museo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - LIBRI SOCIALI

Il Museo deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) , b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio. I

libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO III

CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

LORO DIRITTI E DOVERI

Art. 6 - DEGLI ASSOCIATI

Possono divenire Associati ordinari del Museo persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e comitati non giuridicamente riconosciuti che ne facciano domanda scritta al Consiglio. Questo decide sull'ammissione con delibera da assumere con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - ASSOCIATI ENTI PUBBLICI

Gli Enti pubblici possono associarsi al museo mediante le disposizioni stabilite dall'art. 6 del presente Statuto e costituiscono una categoria di associati, a cui spetta la nomina di 1 (uno) Consigliere.

Art. 8 - ASSOCIATI BENEMERITI - PRESIDENTE ONORARIO

Con delibera dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, possono essere nominati Associati benemeriti del Museo persone fisiche che abbiano effettuato donazioni di eccezionale significato in beni o denaro nell'interesse dell'istituzione. Non possono esserci Associati benemeriti in numero superiore a 10 (dieci). In sede di Assemblea Generale, viene conferito ai nuovi Associati benemeriti un diploma.

Su proposta del Consiglio, l'Assemblea può attribuire il titolo di Presidente onorario ad un Associato, persona fisica, che abbia già ricoperto la carica di Presidente e la cui attività a favore del Museo sia stata di particolare rilievo, disinteressato e prolungata nel tempo, in termini gestionali, amministrativi, organizzativi o di proposta culturale e di visione strategica. Può essere presente al massimo un solo Presidente onorario. Questo potrà partecipare al Consiglio, senza diritto di voto e senza che la sua partecipazione abbia influenza sul numero legale. La qualifica decade automaticamente col cessare, per qualunque motivo, del rapporto associativo.

Art. 9 - COMPITI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto:

a) di partecipare all'Assemblea Generale con voto attivo e passivo;

b) di esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo, che saranno a disposizione di tutti gli Associati nella sede del Museo una settimana prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria;

c) di presentare per iscritto al Consiglio interrogazioni o proposte circa la gestione finanziaria e le attività istituzionali del Museo;

d) di accedere gratuitamente ai locali e spazi aperti al pubblico gestiti dall'associazione;

e) di godere di sconti sull'acquisto di pubblicazioni o altri oggetti messi in vendita dal Museo;

f) di ricevere gratuitamente la pubblicazione periodica del Museo;

h) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione dei libri sociali al Museo. La domanda deve essere motivata. La presa di visione è esercitata presso la sede del Museo alla presenza di persona indicata dal Presidente.

Art. 10 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati si impegnano a collaborare, nei limiti del possibile, alle finalità dell'istituzione. Essi hanno il dovere di uniformarsi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti sociali. Gli Associati, inoltre, hanno l'obbligo di versare la quota annuale nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio.

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Museo:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- il Collegio dei Probiviri

Art. 12 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata almeno due volte l'anno, distintamente per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti gli Associati per iscritto, anche in forma telematica.

Art. 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L'Associato può farsi rappresentare da altro Associato tramite delega nei limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea Generale può riunirsi anche da remoto o in modalità mista, purché tutti i convenuti siano identificati.

Art. 14 - ASSEMBLEA GENERALE - MODALITA' DI VOTO

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti espressi.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato. Ciascun Associato esprime un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri e i membri dell'Organo di controllo si astengono dal voto. Il voto è palese, tranne quando si voti su persone o quando i partecipanti a maggioranza lo richiedano.

Art. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea Generale:

a) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;

b) eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio di previsione e consuntivo;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) discutere e votare sulle attività sociali;

f) eleggere, ogni quattro anni, 3 (tre) Proibiviri effettivi e 1 (uno) supplente;

g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

i) discutere e votare su altri temi all'ordine del giorno.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale può essere anche convocata in via straordinaria per delibera del Consiglio, oppure a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, sottoscritta da almeno un decimo degli Associati.

Spetta comunque all'Assemblea Generale straordinaria:

a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;

Per deliberare modifiche allo Statuto occorrono in prima convocazione la

partecipazione di almeno tre quarti degli Associati e la maggioranza dei

voti espressi, in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un

terzo degli Associati e la maggioranza dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento del Museo e la devoluzione del patrimonio oc-

corre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Per le delibere di cui al comma precedente il voto dovrà essere palese; ne-

gli altri casi si applica la stessa modalità dell'Assemblea Generale.

Art. 17 - DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è costituito da 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea Ge-

nerale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017;

esso dura in carica quattro anni.

1 (uno) dei 9 (nove) Consiglieri viene nominato dalla categoria di Associati

enti pubblici territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 4 del

D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere

eletto, subentra il primo dei non eletti.

Art. 18 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Nella prima riunione del suo mandato, convocata dal Consigliere più anziano

nella carica o, in caso di parità, di anzianità anagrafica, il Consiglio

elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza, con un numero di voti non inferiore alla metà dei suoi componenti.

Art. 19 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Nelle successive riunioni il Consiglio è convocato dal Presidente o su presentazione di un ordine del giorno sottoscritto da almeno tre Consiglieri.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi e con la presenza di almeno 5 (cinque) Consiglieri; in caso di parità decide il voto del Presidente. Per la proposta in Assemblea della nomina di nuovi Associati benemeriti è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo e l'eventuale Presidente onorario, senza influire sul numero legale. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Sono compiti del Consiglio:

a) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale stabilendone la data e l'ordine del giorno;

b) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

c) approvare i regolamenti attuativi dello statuto e quelli relativi al funzionamento dell'istituzione;

d) amministrare il patrimonio sociale e determinare gli indirizzi e le attività del Museo;

e) proporre all'Assemblea Generale la nomina di nuovi Associati benemeriti e del Presidente onorario;

f) deliberare l'ammissione di nuovi Associati ordinari;

g) determinare le quote sociali;

h) nominare il Comitato Scientifico e ogni altro Comitato o gruppo di lavoro, i cui membri possono anche essere esterni all'associazione.

i) determinare tutti gli aspetti di gestione ordinaria del museo;

Art. 21 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'istituzione.

Spetta al Presidente:

a) convocare l'Assemblea Generale ordinaria su delibera del Consiglio;

b) convocare l'Assemblea Generale straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 16;

c) presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;

d) convocare il Consiglio, determinarne l'ordine del giorno e presiederne la seduta;

e) assicurare la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio;

f) curare gli interessi sociali e amministrare il patrimonio svolgendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

Il Presidente può impegnare il Museo per atti di straordinaria amministrazione solo su mandato del Consiglio.

Art. 22 - DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio sarà presieduto come da disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 23 - ORGANI DI CONTROLLO

L'Assemblea Generale nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, ed eventuali supplenti. Se l'Assemblea Generale opta per l'Organo di controllo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se l'Assemblea Generale opta per nominare un organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri; esso nomina al proprio interno un Presidente.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo cessino dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso o degli stessi tramite il subentro del supplente o attraverso una nuova elezione da parte dell'Assemblea Generale.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Museo, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice.

L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Museo rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea Generale del Museo nomina un revisore legale dei conti, che può essere anche collegiale (e in tal caso è composto di tre membri) o una società di revisione; l'Organo di revisione rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 24 - DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale. Nomina al proprio interno un Presidente e dura in carica quattro anni. Decide inappellabilmente su vertenze relative all'attività sociale sorte tra Associati, oppure tra Associati e il

Museo con i suoi organi, su richiesta di una delle due parti, nonché in merito al rigetto della domanda di ammissione ad Associato. Esprime inoltre il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 10. Delle riunioni va redatto un verbale che va trascritto nel registro dell'organo.

TITOLO V

RUOLI TECNICI

Art. 25 - FIGURE PROFESSIONALI

Il Museo, in linea con i criteri di qualificazione museale nazionale e provinciale, è dotato di adeguate figure professionali in pianta organica, i cui ruoli e attribuzioni sono definite dal Regolamento attuativo.

Art. 26 - COMITATO SCIENTIFICO E COMMISSIONI CONSILIARI

Al Comitato Scientifico è demandato il compito di proporre l'impostazione culturale dei programmi del Museo. È nominato dal Consiglio, che definisce, di volta in volta o per regolamento, le sue funzioni collegiali e, inoltre, numero, criteri di scelta, mandati specifici dei suoi membri e durata dell'incarico. Decade in ogni caso insieme al Consiglio che lo ha nominato.

Il Consiglio può costituire Commissioni o comitati di natura consultiva con mandato specifico su tematiche di particolare interesse; anche in tal caso, decadono assieme al Consiglio che le ha nominate.

Art. 27 - VOLONTARIATO

I volontari, Associati o non Associati, sono persone fisiche che condividono le finalità del Museo e che, per libera scelta, prestano la propria attività a favore dello stesso, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Il Museo deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività a norma di legge.

Il Museo è tenuto inoltre ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Museo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO

L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore, al Comune di Rovereto, o in alternativa alla Provincia autonoma di Trento o, comunque, in considerazione delle competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento, ad altri enti del Terzo settore che abbiano scopi affini o, in mancanza, secondo le previsioni di legge.

Art. 29 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il presente Statuto dovrà essere integrato da uno o più Regolamenti, deliberati dal Consiglio, che definiscono deleghe, competenze, modello organizzativo e quant'altro necessario all'operatività, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.

Art. 30 - NORMA FINALI

Per quanto non è previsto né dal presente statuto né dagli eventuali regolamenti previsti dall'articolo precedente valgono le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione del Museo nell'apposita sezione di questo:

a) l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione del Museo diventerà quindi "Museo Storico Italiano della Guerra ETS". La prima parte dell'art. 1 assumerà il seguente tenore: "Museo Storico Italiano della Guerra ETS";

b) Il Museo dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c) ogni riferimento alla figura dell'ONLUS ed alla relativa disciplina si intenderà riferita agli Enti del Terzo Settore e relativa disciplina.

I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario precedente.